

# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

- LEGGE DI STABILITA' 2015 -


## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE

### RELAZIONE TECNICA

oooooooo

- *Nuove disposizioni di cui alla Legge di Stabilità 2015*
- *Iter di razionalizzazione delle partecipazioni societarie già avviato dall'ente*
- *Prosecuzione dell'iter di razionalizzazione delle partecipazioni societarie anche alla luce delle ulteriori disposizioni di cui alla Legge di Stabilità 2015*
- *Sintesi della situazione delle partecipazioni societarie dell'ente*
- *Elenco Allegati*

Febbraio 2015



IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Claudio Senatori

## NUOVE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE DI STABILITA' 2015

La Legge 190/2014 – Legge di Stabilità 2015 – ai commi da 611 a 616 dell'art. 1, ha dettato ulteriori disposizioni in materia di società partecipate dagli enti locali. In particolare interessano i commi 611 e 612.

### • Comma 611

Viene confermata anzitutto la prescrizione di cui all'art. 3, commi da 27 a 29 della Legge 244/2007, ovvero l'obbligo di dismissione di quote di società aventi per oggetto **attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente** e la conseguente procedura di cui all'art. 1, comma 569 della L. 147/2013 che prevede l'alienazione di tali quote mediante gara ad evidenza pubblica e, in caso di esito infruttuoso, l'obbligo per la società di restituzione del controvalore entro i 12 mesi successivi, oltre alla cessazione **ad ogni effetto di legge** della partecipazione non alienata mediante tale procedura

E' previsto l'obbligo di avviare, dall'1/1/2015, un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie con la finalità di **conseguire la riduzione delle stesse entro il 31/12/2015**, sulla base dei seguenti criteri:

- a) **eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali**, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) **soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori** o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) **eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società** partecipate o da enti pubblici strumentali, **anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni**;
- d) **aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica**;
- e) **contenimento dei costi di funzionamento**, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

### • Comma 612

**Entro il 31/03/2015:** il Sindaco approva un **Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate**. Tale Piano dovrà indicare:

modalità e tempi di attuazione

evidenziazione dei risparmi da conseguire

Il Piano deve essere corredato da una **relazione tecnica**, trasmesso alla Corte dei conti, Sez. Regionale di controllo competente per territorio e pubblicato sul sito internet dell'ente.

La nuova disposizione nulla dispone in merito alla competenza del Consiglio Comunale. Deve pertanto ritenersi confermato il disposto di cui all'art. 42, comma 2), lettera e) del T.U.E.L. che enumera, tra le attribuzioni del Consiglio, anche la materia relativa alla *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*.

La scansione procedimentale può pertanto essere riassunta come segue:



**RELAZIONE TECNICA (funzionario)**



**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE (Sindaco)**



**VALIDAZIONE/APPROVAZIONE DEL PIANO (Consiglio Comunale)**

**Entro il 31/03/2016:** il Sindaco predispone una relazione sui risultati conseguiti, da trasmettere alla Sez. Regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare sul sito internet dell'ente

**ITER DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE GIA' AVVIATO DALL'ENTE**

- **Razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie – Atto Consiglio Comunale n. 47/2013**

Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 47 del 16/07/2013 ad oggetto "partecipazioni societarie del Comune di Castelfidardo – razionalizzazione – provvedimenti conseguenti" (**allegato 1**), ha ritenuto di individuare le partecipazioni societarie da mantenere e quelle da dismettere, unitamente alle relative motivazioni, come di seguito indicato:

**PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DA DISMETTERE**

SOCIETA'	OGGETTO	MOTIVAZIONI PER LA DISMISSIONE
ANCONAMBIENTE S.p.A.	Gestione servizi tutela igiene urbana e ambientale	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente - chiude il perdita gli esercizi 2009 e 2011 - a breve dovrà essere svolta una gara per l'affidamento del servizio a cura dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (rif. CC 58/2012)
PROMETEO S.p.A.	Approvvigionamento e vendita gas	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente (servizio liberalizzato) – in relazione agli utili previsti dal bilancio pluriennale si ritiene di procedere alla dismissione decorso il termine del bilancio pluriennale dell'ente ( <b>quindi dal 2016</b> ), fatta salva la verifica costante dell'andamento della società

<b>S.I.G. S.p.A.</b>	Approvvigionamento e vendita gas	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente (servizio liberalizzato) - partecipazione acquisita dalla soc. Castelfidardo Servizi srl in liquidazione
<b>CONEROBUS S.p.A.</b>	Gestione T.P.L. attraverso l'ATMA	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente. Il servizio è affidato mediante gara provinciale. La soc. che gestisce il T.P.L. sul territorio comunale è l'ATMA (partecipata dalla Conerobus)  - Chiude in perdita gli esercizi 2010-2011
<b>MECCANO S.p.A.</b>	Innovazione processi produttivi	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente  - chiude in perdita l'esercizio 2009
<b>S.I.C. 1 S.r.l.</b>	Realizzazione progetti tecnologicamente avanzati	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente  - chiude in perdita l'esercizio 2011  - è una società strumentale
<b>FARMACIA COMUNALE CENTRO S.r.l.</b>		- si rinvia alle considerazioni specifiche indicate sul documento istruttorio/relazione in allegato (p. 17) ed alle conseguenti decisioni che l'Amm.ne vorrà assumere con successivo e separato atto

#### PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DA MANTENERE

<b>SOCIETA'</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>MOTIVAZIONI PER IL MANTENIMENTO</b>
<b>APM S.p.A.</b>	Gestione servizio idrico integrato nel territorio comunale	- E' indispensabile mantenere uno stretto controllo delle reti idriche di cui l'ente è proprietario a garanzia del fondamentale servizio idrico di interesse generale per la collettività. Il servizio è affidato dalla Autorità Territoriale d'Ambito  - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi
<b>S.I. MARCHE SOC. COOP. A.R.L.</b>	Gestione servizio idrico integrato – ruolo di coordinamento	- E' la società concessionaria del sub ambito territoriale che comprende anche il Comune di Castelfidardo. Ha un ruolo di coordinamento sovraordinato nella gestione del S.I.I. per cui è




	sovraordinato affidato dall'A.T.O. 3	indispensabile che l'ente vi faccia parte per partecipare ai relativi processi decisionali afferenti al servizio, di interesse generale per la collettività  - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi
<b>SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA S.p.A.</b>	Costruzione, manutenzione ed esercizio opere approvvigionamento idrico con captazione e prelevamento acqua dalle sorgenti del Nera	La Società (precedentemente Consorzio) opera dal 1975 per consentire l'approvvigionamento idrico sul territorio mediante una condotta alternativa/complementare proveniente appunto dalle fonti del Nera. L'Amministrazione ritiene indispensabile per la comunità locale perseguire le predette finalità di approvvigionamento idrico complementare all'attuale.  - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi
<b>MULTISERVIZI S.p.A.</b>	Gestione reti distribuzione gas metano nei territori comunali	Attualmente il servizio di gestione reti gas è affidato nella formula dell' <i>in house</i> alla Multiservizi mediante specifico contratto di servizio. La partecipazione societaria risulta pertanto strettamente necessaria altrimenti verrebbe meno l'affidamento diretto. Considerato tuttavia che nel 2014 è previsto lo svolgimento di una gara d'ambito per l'affidamento del servizio (ambito territoriale minimo – Atem – di Ancona) e che lo stesso potrebbe essere affidato ad altro operatore, in quel momento dovrà esser valutata una eventuale dismissione della partecipazione.  - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi
<b>PLURISERVIZI FIDARDENSE S.r.l.</b>	Servizio di Farmacia e servizi pubblici locali	Gestisce il servizio di farmacia e servizi pubblici locali di interesse generale per la comunità locale. Si ritiene strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali connesse ai medesimi servizi affidati.  - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi

- **Tentativo di alienazione – procedura ad evidenza pubblica**

Alla deliberazione di Consiglio Comunale sopra citata è stato dato seguito mediante asta pubblica, il cui bando è stato approvato con determinazione R.U. 980/2014 al fine di tentare la vendita delle partecipazioni societarie dichiarate da dismettere, come di seguito indicato:

- **CONEROBUS S.p.A. :** vendita
- **ANCONAMBIENTE S.p.A.:** esito infruttuoso
- **S.I.G. S.p.A.:** c.s.
- **MECCANO S.p.A.:** c.s.
- **SIC 1 S.r.l.:** c.s.
- **MULTISERVIZI S.p.A.:** c.s.

(scelta discrezionale - tentativo vendita 50% quota)



Discorso a parte meritano le partecipazioni societarie relative alle Soc. **PROMETEO S.p.A.** e **FARMACIA COMUNALE CENTRO S.r.L.** Infatti, pur essendo tali partecipazioni dichiarate da dismettere, per quanto riguarda la PROMETEO S.p.A. Il Consiglio ha deliberato la dismissione a decorrere dal 2016 in relazione agli utili previsti sul bilancio pluriennale dell'ente e non ha ritenuto di anticipare il tentativo di alienazione, per quanto riguarda invece la FARMACIA COMUNALE CENTRO S.r.L. In quella sede il Consiglio ha rinviato la decisione a successivo e separato atto.

- **Comunicazione alle società di volersi avvalere del disposto di cui all'art. 1, comma 569 L. 147/2013**

Con riferimento alle Società in relazione alle quali è stato svolto il tentativo di alienazione mediante asta pubblica, ancorché infruttuoso (**ANCONAMBIENTE – S.I.G – MECCANO – SIC 1**), sono state notificate da parte dell'ente le comunicazioni di volersi avvalere del disposto di cui all'art. 1, comma 569 della L. 147/2013 (**allegati n. 2-3-4-5**). Le stesse partecipazioni risultano pertanto cessate ad ogni effetto di Legge e, ai sensi della richiamata disposizione, le Società interessate dovranno rimborsare l'ente del controvalore delle quote entro i successivi 12 mesi dalla cessazione così come determinata per legge.

<p><b>PROSECUZIONE DELL'ITER DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONE SOCIETARIE ANCHE ALLA LUCE DELLE ULTERIORI DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE DI STABILITA' 2015</b></p>
---

- **Partecipazioni societarie che possono essere mantenute dall'ente**

Allo stato non si rilevano motivi di natura "tecnica", anche alla luce delle nuove disposizioni, per rimettere in discussione le scelte e le valutazioni già operate dal Consiglio Comunale in relazione a quanto deliberato con atto CC n. 47/2013, con riferimento alle sole seguenti partecipazioni societarie da mantenere:

SOCIETA'	OGGETTO	MOTIVAZIONI PER IL MANTENIMENTO
APM S.p.A.	Gestione servizio idrico integrato nel territorio comunale	- E' indispensabile mantenere uno stretto controllo delle reti idriche di cui l'ente è proprietario a garanzia del fondamentale servizio idrico di interesse generale per la collettività. Il servizio è affidato dalla Autorità Territoriale d'Ambito  - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi
SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA S.p.A.	Costruzione, manutenzione ed esercizio opere approvvigionamento idrico con captazione e prelevamento acqua dalle sorgenti del Nera	La Società (precedentemente Consorzio) opera dal 1975 per consentire l'approvvigionamento idrico sul territorio mediante una condotta alternativa/complementare proveniente appunto dalle fonti del Nera. L'Amministrazione ritiene indispensabile per la comunità locale perseguire le predette finalità di approvvigionamento idrico complementare all'attuale.  - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi



<b>PLURISERVIZI FIDARDENSE S.r.l.</b>	Servizio di Farmacia e servizi pubblici locali	Gestisce il servizio di farmacia e servizi pubblici locali di interesse generale per la comunità locale. Si ritiene strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali connesse ai medesimi servizi affidati.  - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi
<b>MULTISERVIZI S.p.A.</b>	Gestione reti distribuzione gas metano nel territori comunale	Attualmente il servizio di gestione reti gas è affidato nella formula dell' <i>in house</i> alla Multiservizi mediante specifico contratto di servizio. La partecipazione societaria risulta pertanto strettamente necessaria altrimenti verrebbe meno l'affidamento diretto. Considerato tuttavia che è in corso lo svolgimento di una gara d'ambito per l'affidamento del servizio (ambito territoriale minimo – Atem – di Ancona) e che lo stesso potrebbe essere affidato ad altro operatore, in quel momento dovrà esser valutata una eventuale dismissione totale della partecipazione.  - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi

- **Partecipazioni societarie da dismettere**

Con riferimento alle partecipazioni societarie da dismettere, al netto di quelle per le quali è stata già svolta la procedura ad evidenza pubblica, occorre svolgere alcune considerazioni, anche alla luce delle recenti richiamate disposizioni di cui alla Legge di Stabilità 2015, in particolare:

**FARMACIA COMUNALE CENTRO s.r.l.**

Si ritiene doveroso procedere quanto prima alla fusione con la Pluriservizi Fidardense srl che gestisce, tra l'altro, analogo servizio di Farmacia sul territorio comunale. Trattandosi di società ambedue partecipate al 100% dal Comune di Castelfidardo, non si rilevano ragioni per mantenere ancora distinte tali società.

La stessa norma – art. 1, comma 611, lettera c) della L. 190/2014 – dispone per l' ***“eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate .... anche mediante operazioni di fusione”***.

Pertanto, già con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 28.11.2013 con la quale è stata assunta la decisione di acquisire il 49% delle quote sociali già di proprietà dell'ASUR Marche, era stata approvata una relazione dello Studio Andreozzi & Associati (**Allegato 6**) con la quale, a seguito di apposito studio commissionato dalla Società stessa, venivano individuati ed evidenziati i possibili benefici, anche di carattere economico, derivanti da una operazione di **“fusione per incorporazione”** da parte della Soc. Pluriservizi Fidardense srl, partecipata al 100% dal Comune di Castelfidardo (



### S.I. MARCHE SOC. COOP. a.r.l.

La società svolge un ruolo di coordinamento e di affidamento della gestione del servizio idrico integrato a livello di sub ambito territoriale, ruolo riconducibile anche all'Autorità d'Ambito – A.T.O. 3 di Macerata.

Con atto di Consiglio Comunale n. 47/2013 tale società era stata indicata tra quelle da mantenere. Si tratta tuttavia di una società composta in realtà da soli amministratori, senza personale dipendente.

La Legge di Stabilità 2015 – art. 1, comma 611, lettera b), dispone la ***“soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”***.

Alla luce di tale ultima disposizione è necessario che l'amministrazione si faccia parte attiva verso la società e verso l'A.T.O. 3 affinché si provveda alla cessazione o alla ridefinizione delle competenze in materia.

### PROMETEO S.p.A.

La società svolge attività esclusivamente commerciale (vendita del gas sul mercato libero) . L'ente non ha affidato alcun servizio pubblico alla società. Non può ritenersi quindi *“strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente”*. Il Consiglio Comunale ha già deliberato la dismissione della quota dall'anno 2016 (atto CC 47/2013) in relazione agli utili previsti nel bilancio pluriennale dell'ente.

L'utile presunto (o la perdita) non è un elemento che per legge rileva ai fini della dismissione o meno delle quote di partecipazione. L'elemento rilevante per Legge è quello della stretta necessità del mantenimento della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Considerato che l'attività di vendita del gas sul libero mercato esula chiaramente dalle finalità istituzionali dell'ente, risulta evidente che la partecipazione deve essere dismessa.

L'utile che la società ha riversato nel corso degli anni al Comune non può ritenersi elemento fondante della scelta, oltre che per quanto espressamente disposto dalla norma, anche per il fatto che si tratta di un elemento del tutto aleatorio che potrebbe anche ridursi o venir meno nel corso degli anni. Si segnala a tal proposito che l'utile riferito all'esercizio 2014 è previsto in riduzione del 23% rispetto all'utile dell'anno 2013.

Allo stato attuale la partecipazione in esame, secondo quanto rilevabile dalla perizia giurata di stima redatta dal dott. L. Scoconi a giugno 2014, può determinare un valore di vendita pari a circa euro 1.700.000 a fronte di un valore nominale di euro 97.205. Spostando in avanti la cessione della quota tale valore potrebbe anche diminuire determinando un mancato introito da parte dell'ente.

Qualora si intenda procedere alla vendita in tempi brevi è possibile porre a basa d'asta il valore risultante dalla perizia giurata sopra richiamata. In caso contrario sarà necessario incaricare un consulente per svolgere un'ulteriore perizia con i conseguenti costi a carico dell'ente.

### MULTISERVIZI S.p.A.

Con riferimento alla partecipazione in Multiservizi spa il Consiglio Comunale a luglio 2013 aveva deliberato quanto segue:

*“attualmente il servizio di gestione reti gas è affidato nella formula dell' in house alla Multiservizi mediante specifico contratto di servizio. La partecipazione societaria risulta pertanto strettamente necessaria altrimenti verrebbe meno l'affidamento diretto. Considerato tuttavia che è in corso lo svolgimento di una gara d'ambito per l'affidamento del servizio (ambito territoriale minimo – Atem – di Ancona) e che lo stesso potrebbe essere*






*affidato ad altro operatore, in quel momento dovrà esser valutata una eventuale dismissione totale della partecipazione”.*

Ad oggi il procedimento di gara è stato avviato con la nomina del R.U.P. ed è stata approvata la convenzione con il Comune di Ancona che dovrà svolgere le conseguenti procedure. Il termine è previsto per inizio 2016. Una volta terminata la procedura di gara e il conseguente affidamento al soggetto aggiudicatario non si rilevano ulteriori motivazioni per il mantenimento della partecipazione


<b>SINTESI DELLA SITUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL'ENTE</b>
---


CONEROBUS spa	ALIENATA
ANCONAMBIENTE spa	CESSATA procedura art. 1, c. 569 L. 147/2013
S.I.G. spa	CESSATA procedura art. 1, c. 569 L. 147/2013
MECCANO spa	CESSATA procedura art. 1, c. 569 L. 147/2013
SIC 1 srl	CESSATA procedura art. 1, c. 569 L. 147/2013 (dichiarazione fallimento Trib. Ancona Sent. 91 del 19/6/2014)
PROMETEO spa	DA DISMETTERE (società commerciale)
FAMACIA COMUNALE CENTRO srl	DA DISMETTERE mediante FUSIONE per incorporazione da parte della Pluriservizi Fidardense srl (oggetto analogo a Pluriservizi Fidardense srl)
S.I. MARCHE soc. coop. arl	DA DISMETTERE (società senza dipendenti)
APM spa	DA MANTENERE
SOC. PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA	DA MANTENERE (considerato che il n° dei componenti del consiglio di amministrazione è superiore al n° dei dipendenti è necessario farsi parte attiva per riequilibrare quantomeno tale rapporto riducendo il n° dei consiglieri)
PLURISERVIZI FIDARDENSE srl	DA MANTENERE
MULTISERVIZI spa	DA MANTENERE fino al termine dell'affidamento diretto poi valutare dismissione totale



## **ELENCO ALLEGATI**

- Allegato 1)** deliberazione C.C. n. 47/2013
- Allegato 2)** comunicazione alla Soc. ANCONAMBIENTE - prot. 16757/2014
- Allegato 3)** comunicazione alla Soc. SIG – prot. 11900/2014
- Allegato 4)** comunicazione alla Soc. MECCANO – prot. 11903/2014
- Allegato 5)** comunicazione alla Soc. SIC 1 – prot. 11902/2014
- Allegato 6)** nota illustrativa benefici “fusione per incorporazione” delle due società comunali





# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Alegato 1

## COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE Seduta del 16/07/2013 n. 000047

OGGETTO:

**PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO -  
RAZIONALIZZAZIONE - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI**

L'anno **Duemilatredici** il giorno **Sedici** del mese di **Luglio** alle ore **18,00**, nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **ordinaria** ed in **prima** convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta pubblica, il **SINDACO** Mirco **SOPRANI** ed i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presenza
1	ADAMO	HENRY	PRESIDENTE	Si
2	NARDELLA	ANNA MARIA	CONSIGLIERE	Si
3	LAMPACRESCIA	EUGENIO	CONSIGLIERE	Si
4	CALIMICI	MARIA ASSUNTA	CONSIGLIERE	Si
5	DI GENNARO	FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si
6	OLMETTI	GIOVANNI	CONSIGLIERE	Si
7	MORESCHI	TOMMASO	CONSIGLIERE	Si
8	BELDOMENICO	BARBARA	CONSIGLIERE	Si
9	CRUCIANELLI	GIANCARLO	CONSIGLIERE	Si
10	ASCANI	SIMONE	CONSIGLIERE	Si
11	LORENZETTI	VALENTINO	CONSIGLIERE	Si
12	SANTINI	ENRICO	CONSIGLIERE	Si
13	COLTRINARI	ENNIO	CONSIGLIERE	Si
14	COLANTUONO	SANTO	CONSIGLIERE	Si
15	CINGOLANI	MARCO	CONSIGLIERE	Si
16	SALVUCCI	ANNA	CONSIGLIERE	Si
17	SOPRANI	MIRCO	SINDACO	Si


Presenti N. 17

Assenti N. 0

Assiste il Signor **SENATORI DOTT. CLAUDIO V.** Segretario Generale.  
Assume la Presidenza il Signor **ADAMO HENRY** nella sua qualita' di **PRESIDENTE**.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: **OLMETTI GIOVANNI, SANTINI ENRICO e SALVUCCI ANNA**

Sono presenti, inoltre i seguenti assessori:  
**SERENELLI SERGIO MEME' RICCARDO.**



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- Art.3, c.27 e ss L.244/2007  
".... le amministrazioni .... non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi **non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali**, né assumere o **mantenere** direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"
- Art.14, c.32 D.L. 78/2010  
"Fermo quanto previsto dall'art.3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n.244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 (termine prorogato di nove mesi – quindi a **settembre 2013** – dall'art.29 c.11-bis, del D.L. 216/2011) i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. **Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:**
  - a) **abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;**
  - b) **non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;**
  - c) **non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.**

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti...."


- Art.4, c.1 D.L. 95/2012  
Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del decreto legislativo n.165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:
  - a) allo scioglimento della società entro 31 dicembre 2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
  - b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante.

**RITENUTO** svolgere una ricognizione complessiva delle partecipazioni detenute dall'ente al fine di verificarne la rispondenza con i criteri indicati nelle citate disposizioni ed al fine di determinare una complessiva razionalizzazione delle partecipazioni stesse;

**RICHIAMATO** il documento istruttorio redatto dal Vice Segretario e allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che il documento istruttorio in allegato è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti con nota di posta elettronica in data 11.07.2013,

**RITENUTO** pertanto, in relazione alle verifiche svolte, confermare il mantenimento in capo all'ente delle seguenti partecipazioni societarie per i motivi a fianco indicati:



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

## PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DA MANTENERE

SOCIETA'	OGGETTO	MOTIVAZIONI PER IL MANTENIMENTO
APM S.p.A.	Gestione servizio idrico integrato nel territorio comunale	- E' indispensabile mantenere uno stretto controllo delle reti idriche di cui l'ente è proprietario a garanzia del fondamentale servizio idrico di interesse generale per la collettività. Il servizio è affidato dalla Autorità Territoriale d'Ambito - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi
S.I. MARCHE SOC. COOP. A.R.L.	Gestione servizio idrico integrato - ruolo di coordinamento sovraordinato affidato dall'A.T.O. 3	- E' la società concessionaria del sub ambito territoriale che comprende anche il Comune di Castelfidardo. Ha un ruolo di coordinamento sovraordinato nella gestione del S.I.I. per cui è indispensabile che l'ente vi faccia parte per partecipare ai relativi processi decisionali afferenti al servizio, di interesse generale per la collettività - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi
SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA S.p.A.	Costruzione, manutenzione ed esercizio opere approvvigionamento idrico con captazione e prelevamento acqua dalle sorgenti del Nera	La Società (precedentemente Consorzio) opera dal 1975 per consentire l'approvvigionamento idrico sul territorio mediante una condotta alternativa/complementare proveniente appunto dalle fonti del Nera. L'Amministrazione ritiene indispensabile per la comunità locale perseguire le predette finalità di approvvigionamento idrico complementare all'attuale. - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi
MULTISERVIZI S.p.A.	Gestione reti distribuzione gas metano nel territorio comunale	Attualmente il servizio di gestione reti gas è affidato nella formula dell' <i>in house</i> alla Multiservizi mediante specifico contratto di servizio. La partecipazione societaria risulta pertanto strettamente necessaria altrimenti verrebbe meno l'affidamento diretto. Considerato tuttavia che nel 2014 è previsto lo svolgimento di una gara d'ambito per l'affidamento del servizio (ambito territoriale minimo - Atem - di Ancona) e che lo stesso potrebbe essere affidato ad altro operatore, in quel momento dovrà esser valutata una eventuale dismissione della partecipazione. - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi L'ente intende tuttavia ridurre la partecipazione del 50% rispetto a quella attualmente posseduta



# COMUNE DI CASTELFIDARDO


PROVINCIA DI ANCONA

<b>PLURISERVIZI FIDARDENSE S.r.l.</b>	Servizio di Farmacia e servizi pubblici locali	Gestisce il servizio di farmacia e servizi pubblici locali di interesse generale per la comunità locale. Si ritiene strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali connesse ai medesimi servizi affidati. - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi
---	--	---

**DATO ATTO**, in relazione alle richiamate disposizioni normative, della volontà dell'ente di procedere alle seguenti dismissioni per i motivi a fianco indicati:

## PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DA DISMETTERE

<b>SOCIETA'</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>MOTIVAZIONI PER LA DISMISSIONE</b>
<b>ANCONAMBIENTE S.p.A.</b>	Gestione servizi tutela igiene urbana e ambientale	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente - chiude in perdita gli esercizi 2009 e 2011 - a breve dovrà essere svolta una gara per l'affidamento del servizio a cura dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (rif. CC 58/2012)
<b>PROMETEO S.p.A.</b>	Approvvigionamento e vendita gas	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente (servizio liberalizzato) - in relazione agli utili previsti dal bilancio pluriennale si ritiene di procedere alla dismissione decorso il termine dal bilancio pluriennale (quindi dal 2016) fatta salva la verifica costante dell'andamento delle società
<b>S.I.G. S.p.A.</b>	Approvvigionamento e vendita gas	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente (servizio liberalizzato) - partecipazione acquisita dalla soc. Castelfidardo Servizi srl in liquidazione
<b>CONEROBUS S.p.A.</b>	Gestione T.P.L. attraverso l'ATMA	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente. Il servizio è affidato mediante gara provinciale. La soc. che gestisce il T.P.L. sul territorio comunale è l'ATMA (partecipata dalla Conerobus) - Chiude in perdita gli esercizi 2010-2011
<b>MECCANO S.p.A.</b>	Innovazione processi produttivi	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente - chiude in perdita l'esercizio 2009
<b>S.I.C. 1 S.r.l.</b>	Realizzazione progetti tecnologicamente avanzati	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente - chiude in perdita l'esercizio 2011 - è una società strumentale



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

**FARMACIA COMUNALE  
CENTRO S.R.L.**

- si rinvia alle considerazioni specifiche indicate sul documento istruttorio/relazione in allegato (p.17) ed alle conseguenti decisioni che l'Amministrazione vorrà assumere con successivo e separato atto

**RILEVATO** che la presente deliberazione determina effetti in particolare sul patrimonio dell'ente in relazione ai valori delle dismissioni indicati, di massima, nel documento istruttorio alla voce "valore delle dismissioni e possibili entrate" mentre le decisioni in ordine alla Farmacia Comunale Centro s.r.l., ferma restando la volontà di dismissione, saranno oggetto di successivo e separato atto;

**DATO ATTO** che la riduzione della partecipazione in Multiservizi spa non determina effetti in ordine al corrispettivo previsto per l'espletamento del servizio di gestione reti gas;

**PRESO ATTO** del parere favorevole della Commissione Consiliare Affari Istituzionali nella seduta dell'11.07.2013;

**UDITA** la relazione illustrativa dell'Assessore ai rapporti con Enti e Società Partecipate Russo;

**PRESO ATTO** della discussione scaturita in merito, così come riportata nel resoconto della seduta al quale si fa ampio riferimento;

**DATO ATTO** in particolare dell'intervento del Cons. Santini consistente nella richiesta della minoranza di effettuare la votazione singolarmente per ogni società;

**DATO** altresì **ATTO** che la **VOTAZIONE** sulla sopra esplicitata proposta, resa in forma palese, ottiene il seguente esito accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 16 (essendo uscito il Cons. Olmetti)

VOTANTI N. 15

ASTENUTI N. 1 (Moreschi)

VOTI FAVOREVOLI N. 8 (Lorenzetti, Santini, Coltrinari, Colantuono, Cingolani, Salvucci, Nardella, Calimici)

VOTI CONTRARI N. 7 (Adamo, Lampacrescia, Di Gennaro, Beldomenico, Crucianelli, Ascani, Soprani)

Pertanto la votazione verrà effettuata con riferimento ad ogni singola società

**VISTI:**

**IL PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL I SETTORE** per la regolarità tecnica;

**IL PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL II SETTORE** per la regolarità contabile;

espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 del Tuel 18.08.2000 ed allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

**CON** dodici distinte **VOTAZIONI** rese in forma palese, per alzata di mano, che hanno fornito il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

## • 1^ VOTAZIONE

in ordine al mantenimento in capo all'ente della partecipazione societaria in **APM S.p.A.** così come indicato nell'elenco sopra riportato e per i motivi a fianco indicati:

presenti n. 17 (essendo rientrato il Cons. Olmetti)

votanti n. 17

voti favorevoli n. 17 **UNANIMITA'**

e pertanto la partecipazione in **APM S.p.A.** viene **MANTENUTA**



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

## 2^ VOTAZIONE

in ordine al mantenimento in capo all'ente della partecipazione societaria in **S.I. MARCHE SOC. COOP. A R.L.** così come indicato nell'elenco sopra riportato e per i motivi a fianco indicati:

presenti n. 17

votanti n. 17

voti favorevoli n. 17 **UNANIMITA'**

e pertanto la partecipazione in **S.I. MARCHE SOC. COOP. A R.L.** viene **MANTENUTA**

## 3^ VOTAZIONE

in ordine al mantenimento in capo all'ente della partecipazione nella **SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA S.p.A.** così come indicato nell'elenco sopra riportato e per i motivi a fianco indicati:

presenti n. 17

votanti n. 17

voti favorevoli n. 17 **UNANIMITA'**

e pertanto la partecipazione nella **SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA S.p.A.** viene **MANTENUTA**  
Si dà atto con riferimento a tale Società della proposta formulata dal Cons. Santini di convocare il nostro rappresentante per relazionare in Consiglio

## 4^ VOTAZIONE

in ordine al mantenimento per il 50% in capo all'ente della partecipazione in **MULTISERVIZI S.p.A.** così come indicato nell'elenco sopra riportato e per i motivi a fianco indicati:

presenti n. 17

votanti n. 17

voti favorevoli n. 17 **UNANIMITA'**

e pertanto la partecipazione in **MULTISERVIZI S.p.A.** viene **MANTENUTA per il 50%**  
con riduzione quindi della partecipazione del 50% rispetto a quella attualmente posseduta

## 5^ VOTAZIONE

in ordine al mantenimento della partecipazione in **PLURISERVIZI FIDARDENSE S.R.L.** così come indicato nell'elenco sopra riportato e per i motivi a fianco indicati:

presenti n. 17

votanti n. 15

astenuti n. 2 (Cingolani e Coltrinari)

voti favorevoli n. 15

voti contrari n. ==

e pertanto la partecipazione in **PLURISERVIZI FIDARDENSE S.R.L.** viene **MANTENUTA**

## 6^ VOTAZIONE

in ordine alla dismissione della partecipazione in **ANCONAMBIENTE S.p.A.** così come indicato nell'elenco sopra riportato e per i motivi a fianco indicati, con la seguente precisazione:

"avviare la dismissione contestualmente alle altre terminando non prima della fine del contratto di servizio"

presenti n. 11 (essendo usciti i consiglieri della minoranza Lorenzetti, Santini, Coltrinari, Colantuono, Cingolani, Salvucci)

votanti n. 11

voti favorevoli n. 11

voti contrari n. ==

e pertanto viene **DISMESSA** la partecipazione in **ANCONAMBIENTE S.p.A.** con la precisazione sopra esplicitata





# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

## 7^ VOTAZIONE

in ordine alla dismissione della partecipazione in **PROMETEO S.p.A.** così come indicato nell'elenco sopra riportato e per i motivi a fianco indicati, con la seguente precisazione:  
"se ne dispone la dismissione a decorrere dal 2016, ovvero decorso il termine del bilancio pluriennale, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio in relazione ai flussi di utile previsti

presenti n. 16 (essendo rientrati i consiglieri della minoranza Lorenzetti, Santini, Coltrinari, Colantuono, Cingolani, Salvucci ed uscito il Cons. Beldomenico)

votanti n. 16

voti favorevoli n. 16 **UNANIMITA'**

e pertanto viene **DISMESSA** la partecipazione in PROMETEO S.p.A. con la precisazione sopra esplicitata.

## 8^ VOTAZIONE

in ordine alla dismissione della partecipazione in **SIG S.p.A.** così come indicato nell'elenco sopra riportato e per i motivi a fianco indicati:

presenti n. 16

votanti n. 16

voti favorevoli n. 16 **UNANIMITA'**

e pertanto viene **DISMESSA** la partecipazione in SIG S.p.A.

## 9^ VOTAZIONE

in ordine alla dismissione della partecipazione in **CONEROBUS S.p.A.** così come indicato nell'elenco sopra riportato e per i motivi a fianco indicati:

presenti n. 16

votanti n. 16

voti favorevoli n. 16 **UNANIMITA'**

e pertanto viene **DISMESSA** la partecipazione in CONEROBUS S.p.A.

## 10^ VOTAZIONE

in ordine alla dismissione della partecipazione in **MECCANO S.p.A.** così come indicato nell'elenco sopra riportato e per i motivi a fianco indicati:

presenti n. 16

votanti n. 16

voti favorevoli n. 16 **UNANIMITA'**

e pertanto viene **DISMESSA** la partecipazione in MECCANO S.p.A.

## 11^ VOTAZIONE


in ordine alla dismissione della partecipazione in **S.I.C. 1 S.r.l.** così come indicato nell'elenco sopra riportato e per i motivi a fianco indicati:

presenti n. 16

votanti n. 16

voti favorevoli n. 16 **UNANIMITA'**

e pertanto viene **DISMESSA** la partecipazione in S.I.C. S.r.l.



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

## 12^ VOTAZIONE

in ordine alla dismissione della partecipazione nella società **FARMACIA COMUNALE CENTRO S.r.l.** così come indicato nell'elenco sopra riportato e per i motivi a fianco indicati:

presenti n. 16

votanti n. 16

voti favorevoli n. 16 **UNANIMITA'**

e pertanto viene **DISMESSA** la partecipazione nella società **FARMACIA COMUNALE CENTRO S.r.l.** fermo restando l'acquisizione della quota Asur con rinvio a successivo atto delle decisioni conseguenti

**CON VOTAZIONE** in ordine all'approvazione definitiva sulle partecipazioni societarie del Comune di Castelfidardo, così come indicato nella presente proposta di deliberazione, che ha fornito il seguente esito, accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

presenti n. 16

votanti n. 10

astenuti n. 6 (Lorenzetti, Santini, Coltrinari, Colantuono, Cingolani, Salvucci)

voti favorevoli n. 10


voti contrari n. ==

## DELIBERA

- 1) di approvare la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il documento istruttorio/relazione redatto dal Vice Segretario concernente le valutazioni in merito alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Castelfidardo ed in relazione alle valutazioni di strategicità e di economicità delle stesse così come richieste dalle disposizioni normative richiamate in premessa;
- 3) di confermare il mantenimento in capo all'ente delle seguenti partecipazioni societarie per i motivi a fianco indicati:

### PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DA MANTENERE

SOCIETA'	OGGETTO	MOTIVAZIONI PER IL MANTENIMENTO
<b>APM S.p.A.</b>	Gestione servizio idrico integrato nel territorio comunale	- E' indispensabile mantenere uno stretto controllo delle reti idriche di cui l'ente è proprietario a garanzia del fondamentale servizio idrico di interesse generale per la collettività. Il servizio è affidato dalla Autorità Territoriale d'Ambito - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi
<b>S.I. MARCHE SOC. COOP. A.R.L.</b>	Gestione servizio idrico integrato - ruolo di coordinamento sovraordinato affidato dall'A.T.O. 3	- E' la società concessionaria del sub ambito territoriale che comprende anche il Comune di Castelfidardo. Ha un ruolo di coordinamento sovraordinato nella gestione del S.I.I. per cui è indispensabile che l'ente vi faccia parte per partecipare ai relativi processi decisionali afferenti al servizio, di interesse generale per la collettività - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi
<b>SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA S.p.A.</b>	Costruzione, manutenzione ed esercizio opere approvvigionamento	La Società (precedentemente Consorzio) opera dal 1975 per consentire l'approvvigionamento idrico sul territorio mediante una condotta



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

	idrico con captazione e prelevamento acqua dalle sorgenti del Nera	alternativa/complementare proveniente appunto dalle fonti del Nera. L'Amministrazione ritiene indispensabile per la comunità locale perseguire le predette finalità di approvvigionamento idrico complementare all'attuale. - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi
<b>MULTISERVIZI S.p.A.</b>	Gestione reti distribuzione gas metano nel territorio comunale	Attualmente il servizio di gestione reti gas è affidato nella formula dell' <i>in house</i> alla Multiservizi mediante specifico contratto di servizio. La partecipazione societaria risulta pertanto strettamente necessaria altrimenti verrebbe meno l'affidamento diretto. Considerato tuttavia che nel 2014 è previsto lo svolgimento di una gara d'ambito per l'affidamento del servizio (ambito territoriale minimo - Atem - di Ancona) e che lo stesso potrebbe essere affidato ad altro operatore, in quel momento potrà essere valutata la totale dismissione della partecipazione. - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi L'ente intende tuttavia ridurre da subito la partecipazione del 50% rispetto a quella attualmente posseduta
<b>PLURISERVIZI FIDARDENSE S.r.l.</b>	Servizio di Farmacia e servizi pubblici locali	Gestisce il servizio di farmacia e servizi pubblici locali di interesse generale per la comunità locale. Si ritiene strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali connesse ai medesimi servizi affidati. - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi

dando atto che per quanto riguarda la partecipazione in Multiservizi spa si approva e si dispone una riduzione del 50% della stessa, precisando altresì che la riduzione di che trattasi non determina un'incidenza in termini di modifica del corrispettivo già previsto per la gestione del servizio affidato:

- 4) di dare atto della volontà dell'ente di procedere alle seguenti dismissioni delle partecipazioni societarie, per i criteri a fianco indicati:

## PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DA DISMETTERE

SOCIETA'	OGGETTO	MOTIVAZIONI PER LA DISMISSIONE
<b>ANCONAMBIENTE S.p.A.</b>	Gestione servizi tutela igiene urbana e ambientale	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente - chiude in perdita gli esercizi 2009 e 2011 - a breve dovrà essere svolta una gara per l'affidamento del servizio a cura dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (rif. CC 58/2012) - con la precisazione emersa in corso di dibattito di avviare la dismissione contestualmente alle altre terminando le procedure non prima della fine del contratto di servizio



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

<b>PROMETEO S.p.A.</b>	Approvvigionamento e vendita gas	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente (servizio liberalizzato) - in relazione agli utili previsti dal bilancio pluriennale si ritiene di procedere alla dismissione decorso il termine dal bilancio pluriennale (quindi dal 2016) fatta salva la verifica costante dell'andamento delle società
<b>S.I.G. S.p.A.</b>	Approvvigionamento e vendita gas	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente (servizio liberalizzato) - partecipazione acquisita dalla soc. Castelfidardo Servizi srl in liquidazione
<b>CONEROBUS S.p.A.</b>	Gestione T.P.L. attraverso l'ATMA	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente. Il servizio è affidato mediante gara provinciale. La soc. che gestisce il T.P.L. sul territorio comunale è l'ATMA (partecipata dalla Conerobus) - Chiude in perdita gli esercizi 2010-2011
<b>MECCANO S.p.A.</b>	Innovazione processi produttivi	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente - chiude in perdita l'esercizio 2009
<b>S.I.C. 1 S.r.l.</b>	Realizzazione progetti tecnologicamente avanzati	- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente - chiude in perdita l'esercizio 2011 - è una società strumentale
<b>FARMACIA COMUNALE CENTRO S.r.l.</b>		- si rinvia alle considerazioni specifiche indicate sul documento istruttorio/relazione in allegato (p. 17) ed alle conseguenti decisioni che l'Amm.ne vorrà assumere con successivo e separato atto

- 5) di dare atto che in ordine alla partecipazione Prometeo, in relazione agli equilibri di bilancio già determinati nel bilancio pluriennale a seguito della previsione di utili derivanti dalla predetta società, se ne dispone la dismissione a decorrere dal 2016;
- 6) di dare atto che per quanto concerne la Farmacia Comunale Centro srl, ferma restando la volontà di dismissione in relazione alle perdite triennali predette, si rinvia la complessa decisione a successivo atto;
- 7) di dare mandato ai competenti uffici di avviare le conseguenti procedure amministrative.

=====



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Allegato alla deliberazione C.C.  
n. 47 del 16.7.2013

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, si esprime il seguente parere in ordine alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

## PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO - RAZIONALIZZAZIONE - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

### PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Visti gli atti d'ufficio;

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di che trattasi;



IL RESPONSABILE DEL I SETTORE  
Dott. Claudio Senatori

Castelfidardo, li 15 luglio 2013

=====

### PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE IL RAGIONIERE COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere sulla regolarità tecnica;

Esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo li 15 luglio 2013

IL RAGIONIERE COMUNALE  
Rag. Giacomina Giuliodori




# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

\*\*\*\*\*

## *Partecipazioni Societarie*

### *Valutazione di strategicità e obblighi di dismissione*



IL RESPONSABILE I SETTORE  
Segreteria - Affari Generali  
Dott. Claudio Senatori

*Scusby*

- Sommario -

• Premessa	p	3
• Richiami normativi	p	4
• Situazione delle Società partecipate dal Comune di Castelfidardo	p	6
• Valutazione di "strategicità"	p	8
• Valutazione di "economicità"	p	13
• Valutazione delle società "strumentali"	p	14
• Valore delle dismissioni e possibili entrate	p	15
• Farmacia Comunale Centro srl – considerazioni specifiche	p	16
• Riepilogo partecipazioni da dismettere e da mantenere	p	17
• <i>Allegato:</i> Corte dei Conti Sez. Controllo Marche n. 38/2013/PAR	p	19

## SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI CASTELFIDARDO VALUTAZIONE DI STRATEGICITA' E OBBLIGHI DI DISMISSIONE

### □ Premessa

Le disposizioni in materia di società partecipate dagli enti pubblici impongono di porre in essere una seria analisi delle partecipazioni attualmente detenute dall'ente per verificare, da un lato, la "strategicità" del mantenimento della partecipazione per l'ente per le finalità istituzionali di cui è portatore, dall'altro la "economicità" del mantenimento delle partecipazioni stesse sulla base di determinati parametri e condizioni fissati dalla norma stessa.

A ciò si aggiunga una recentissima disposizione della cd. *spending review* che impone agli enti un'ulteriore verifica in materia di società strumentali, cioè quelle società partecipate che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazioni di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato, con conseguenti obblighi di scioglimento o alienazione. La presente analisi delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Castelfidardo si sviluppa quindi sulle seguenti tre linee fondamentali:

- verifica di strategicità
- verifica di economicità
- verifica delle società cd. strumentali

L'approccio sistematico indicato è peraltro condiviso dalla stessa Corte dei conti, che con una recente pronuncia ha fornito indicazioni di procedere nell'esame delle partecipazioni societarie su queste linee di intervento (Corte dei conti – Sez. Regionale di controllo per il Piemonte – Del. n. 291 del 30.08.2012).



## ☐ Richiami normativi

Si riportano di seguito i riferimenti normativi sopra richiamati

### • VALUTAZIONE DI STRATEGICITA'

(art. 3, c. 27 e ss. L. 244/2007 richiamato art. 14, c. 32 D.L. 78/2010)

"... le amministrazioni ... non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi **non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali**, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

### • VALUTAZIONE DI ECONOMICITA'

(art. 14, c. 32 D.L. 78/2010)

"Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 (termine prorogato di nove mesi – quindi a **settembre 2013** - dall'art. 29, c. 11-bis, del D.L. 216/2011) i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. **Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:**

- a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
- b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti ..."

### • VALUTAZIONE DELLE SOCIETA' CD. "STRUMENTALI"

(art. 4, c. 1 D.L. 95/2012)

Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:

a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;

b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante.

☐ **Situazione delle Società partecipate dal Comune di Castelfidardo**

Le società partecipate dal Comune di Castelfidardo allo stato attuale sono 12, come di seguito elencate

SOCIETA'	NUMERO AZIONI/ QUOTE	VALORE NOMINALE	VALORE DI ACQUISTO	PERCENTUALE	OGGETTO
ANCONAMBIENTE SPA	2.223	10	22.230,00	0,4246	Gestione servizi tutela igiene urbana, ambientale
APM SPA	53	100	5.300,00	0,028	Gestione servizio idrico integrato effettuato nel territorio comunale
PROMETEO SPA	97.205	1	97.205,00	4,24	Gestione servizio approvvigionamento e vendita del gas nel territorio comunale
S.I.G. SPA	31.500	1	35.910,00	0,45	Gestione servizio pubblico di distribuzione del gas

CONEROBUS SPA	74.137		74.137,00	0.600029259	Gestione servizio trasporto pubblico locale attraverso l'Atma
FARMACIA COMUNALE CENTRO SRL			40.800,00	5,1	Vendita prodotti farmaceutici
MECCANO SPA	5	266,22	1.331,00	0,17	Innovazione processi produttivi
MULTISERVIZI SPA	1.063.738	1	1.160.007,00	1.91057	Gestione servizio reti distribuzione gas metano nel territorio comunale
PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL			10.000,00	100	Pubblicità e pubbliche affissioni, servizi cimiteriali, gestione calore, manutenzione scarpate e aree verdi, lampade votive, farmacia Crocette, mensile d'informazione comunale e servizio informagiovani
Sic 1 SRL			1.000,00	0,10	Realizzazione di progetti tecnologicamente evoluti, ottimizzazione sistemi informativi
S.I. MARCHE SOC. COOP. A.R.L.	3.099	1	3.099,00	10,33	Gestione servizio idrico - Ruolo di coordinamento sovraordinato affidato dall'Ato 3
SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA SPA	1.479.179	1	1.479.179,00	9,861	Costruzione, manutenzione ed esercizio opere approvvigionamento idrico con captazione e prelievamento acqua dalle sorgenti del Nera

## □ Valutazione di strategicità

Questa prima analisi impone di verificare quali delle partecipazioni societarie attualmente detenute dall'ente possano essere mantenute in relazione al fatto che le stesse debbono essere *"strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali"*. In relazione all'elemento della *"stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali"*, si intende evidenziare la seguente analisi puramente tecnica delle partecipazioni societarie attualmente detenute dall'ente, senza la pretesa di voler anticipare o orientare le prerogative dell'Amministrazione e del Consiglio Comunale in tal senso, che sono sovrane e che dovranno esplicitarsi in uno specifico atto deliberativo da assumere nei termini indicati dalla norma, in maniera tale da procedere alle eventuali dismissioni entro la data del **30 settembre 2013**. La relativa deliberazione dovrà essere successivamente trasmessa alla competente sezione della Corte dei conti.

- Quanto al concetto di *"stretta necessità"* il Consiglio di Stato, in Ad. Pl. n. 10/2011, ha avuto modo di precisare in tal senso che *"si impone un rapporto di rigorosa necessità con i fini istituzionali che l'ente locale si propone di perseguire"*, ovvero di *"stretta strumentalità del negozio societario rispetto ai fini istituzionali dell'ente"*.
- Quanto al concetto di *"finalità istituzionali"*, la Corte dei conti Sezione Basilicata, con deliberazione n. 12/2012 ha precisato, anzitutto, che *"i confini che definiscono l'area delle finalità istituzionali non sono particolarmente definiti"*.

La Corte dei conti relaziona tuttavia il concetto di *"finalità istituzionali"* con quello di *"funzioni fondamentali"* attribuite dallo Stato, per sostenere che *"indubbiamente l'esercizio delle funzioni fondamentali e dei servizi che l'ordinamento statale attribuisce agli enti locali per garantire un livello essenziale e uniforme di prestazioni, sono e restano momenti ineliminabili nel perseguimento dei fini istituzionali dell'ente"*.

A questo proposito l'art. 2, c. 4, lett. b) della L. 131/2003, nel conferire delega al Governo per l'emanazione di specifici decreti legislativi, definisce *"fondamentali"* quelle *"funzioni essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento"*.

Da quanto sopra si può ritenere che il riferimento alle *"finalità istituzionali"* posto in relazione alle *"funzioni fondamentali"*, possa riferirsi ai **bisogni primari** delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per i Comuni, anche delle funzioni storicamente svolte.

Sul punto è intervenuta recentemente la disposizione di cui all'art. 19 del D.L. 95/2012 (conv. con mod. in L. 135/2012), a determinare l'elencazione delle **funzioni fondamentali dei comuni**, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, come di seguito indicate:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avviamento e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

**l-bis)** i servizi in materia statistica» (lettera introdotta dalla Legge di conversione)

In ultima analisi dovrà essere tuttavia l'ente locale stesso, tramite il Consiglio Comunale e nel rispetto dei principi e delle disposizioni sopra richiamate, a declinare ulteriormente e autonomamente lo spettro di funzioni o di servizi attraverso i quali realizzare le "finalità istituzionali", mantenendosi interprete dei "bisogni primari" della comunità di riferimento.

SOCIETA'	OGGETTO	E' STRETTAMENTE NECESSARIA PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI?	MOTIVAZIONI
ANCONAMBIENTE SPA	Gestione servizi tutela igiene urbana ambientale	NO	La gestione del servizio è affidata dal Consorzio Conero/Ambiente anche se su indicazione del C.C. Non si tratta di un affidamento <i>in house</i> (modalità per cui sarebbe necessaria la partecipazione). Peraltro a breve dovrà essere svolta una gara per l'affidamento del servizio a cura dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (CC 58/2012).
APM SPA	Gestione servizio idrico integrato effettuato nel territorio comunale	SI	Considerato che le reti idriche sono e resteranno in ogni caso di proprietà comunale è necessario che l'ente ne mantenga uno stretto controllo anche a garanzia del fondamentale servizio idrico, almeno fino a quando il servizio stesso resterà affidato alla predetta società.
PROMETEO SPA	Gestione servizio approvvigionamento e vendita del gas nel territorio comunale	NO	Il servizio di distribuzione gas sul territorio comunale è liberalizzato pertanto qualunque operatore del settore può vendere il gas nel territorio comunale (come già avviene).
S.I.G. SPA	Gestione servizio pubblico di distribuzione del gas	NO	Distribuisce gas nel territorio abruzzese. E' stata acquisita a seguito della liquidazione della Castelfidardo Servizi srl. Il CC ha già deliberato la dismissione della partecipazione e sono state avviate le conseguenti procedure.
CONEROBUS SPA	Gestione servizio trasporto pubblico locale attraverso l'Atma	NO	Il servizio è affidato mediante una gara provinciale. Il soggetto che effettivamente gestisce il TPL sul territorio è la soc. ATMA partecipata in via maggioritaria dalla CONEROBUS.
FARMACIA COMUNALE CENTRO SRL	Vendita prodotti farmaceutici	NO	Non risulta strettamente necessaria per le finalità istituzionali dell'ente. Il servizio può essere regolarmente garantito sul territorio dai privati - anche se la titolarità è stata assegnata al Comune - attraverso la <b>vendita o l'affitto di azienda</b> . Peraltro un'ulteriore servizio pubblico di farmacia viene garantito con la soc. Pluriservizi Fidardense srl. In alternativa l'Ente potrebbe riacquisire la quota minoritaria dell'ASUR Marche ed affidarla alla Pluriservizi Fidardense srl in maniera tale da conseguire economie gestionali e comunque operare la dismissione di una società. Circa quest'ultima ipotesi è stato richiesto un parere alla Corte dei conti - sez. regionale Marche - vedi specifica in allegato.
MECCANO SPA	Innovazione processi produttivi	NO	Si occupa di processi produttivi aziendali quindi esula dalle finalità istituzionali dell'ente.
MULTISERVIZI SPA	Gestione servizio reti distribuzione gas metano nel territorio comunale	SI temporaneamente	Attualmente il servizio di gestione reti gas è affidato nella formula dell' <i>in house</i> alla Multiservizi. La partecipazione societaria risulta pertanto strettamente necessaria altrimenti

PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL	Pubblicità e pubbliche affissioni; servizi cimiteriali; lampade votive; farmacia Crocette; mensili d'informazione comunale e servizio informagiovani	SI	verrebbe meno l'affidamento diretto. Considerato tuttavia che nel 2014 è previsto lo svolgimento di una gara d'ambito per l'affidamento del servizio (ambito territoriale minimo - Atem - di Ancona) e che lo stesso potrebbe essere affidato ad altro operatore, in quel momento potrebbe valutarsi una dismissione della partecipazione. <b>In ogni caso anche allo stato attuale se ne potrebbe determinare una apprezzabile riduzione</b>
Sic I SRL	Realizzazione di progetti tecnologicamente evoluti con finalità pubbliche ottimizzazione sistemi informativi	NO	Svolge servizi pubblici locali per l'ente con affidamento nella formula dell' <i>in house</i> , pertanto è strettamente necessario mantenerne la partecipazione, salvo valutare la possibilità di reinternalizzare alcuni servizi o di immetterli sul mercato degli operatori privati
S.I. MARCHE SOC. COOP. A.R.L.	Gestione servizio idrico - Ruolo di coordinamento sovraordinato affidato dall'Ato 3	SI	E' una società strumentale costituita dal Comune di Chiaravalle (con la partecipazione di diversi altri comuni) che non eroga alcun servizio al Comune di Castelfidardo ad eccezione della manutenzione e controllo delle telecamere di videosorveglianza sul territorio
SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA SPA	Costruzione, manutenzione ed esercizio opere approvvigionamento idrico con captazione e prelevamento acqua dalle sorgenti del Nera	SI	E' la società concessionaria del sub ambito territoriale che comprende anche il comune di Castelfidardo. Ha un ruolo di coordinamento sovraordinato nella gestione del servizio idrico affidato dall'Autorità d'ambito, per cui è necessario che l'ente vi faccia parte per partecipare ai relativi processi decisionali. Il servizio idrico è garantito sul territorio comunale dalla società APM alla quale l'Autorità d'Ambito lo ha affidato. La Società (precedentemente Consorzio) opera dal 1975 per consentire l'approvvigionamento idrico sul territorio mediante una condotta alternativa/complementare proveniente appunto dalle fonti del Nera. L'Amministrazione ritiene indispensabile per la comunità locale perseguire le predette finalità di approvvigionamento idrico complementare all'attuale

Alla luce di quanto sopra è possibile ipotizzare una suddivisione delle predette società operando una distinzione tra quelle partecipazioni che si ritiene di mantenere e quelle che potranno essere dismesse.



## PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DA MANTENERE

SOCIETA'	NOTE
APM SPA	
MULTISERVIZI SPA	
PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL	Da valutare la dismissione successivamente all'affidamento delle reti gas mediante gara. In ogni caso può essere valutata sin da ora una apprezzabile riduzione della partecipazione.
S.I. MARCHE SOC. COOP. A.R.L.	
SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA SPA	

## PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DA DISMETTERE

SOCIETA'	NOTE
ANCONAMBIENTE SPA	
PROMETEO SPA	
S.I.G. SPA	
CONEROBUS SPA	Dismissione già deliberata con atto CC 106/2008
FARMACIA COMUNALE CENTRO SRL	
MECCANO SPA	
Sic 1 SRL	

## Valutazione di economicità

Ferma restando la valutazione di strategicità di cui al precedente punto, anche qualora sia stato superato il vaglio del mantenimento della partecipazione in quanto ritenuta "strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente", le società da mantenere debbono rispondere ai seguenti parametri di virtuosità

- a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
- b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

In caso contrario debbono essere dismesse nel termine indicato del 30 settembre 2013.

Considerato che le società esaminate non presentano le condizioni indicate sub b) e c) si è provveduto ad analizzare i bilanci delle società negli ultimi tre esercizi antecedenti al 31.12.2012, quindi 2011 – 2010 – 2009.

Dall'analisi svolta risulta quanto segue

SOCIETA'	RISULTATO ESERCIZI		
	2009	2010	2011
APM SPA	1.573.122	1.463.796	1.070.835
MULTISERVIZI SPA	711.873	3.214.598	6.968.477
PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL	1.739	1.372	1.582
S.I. MARCHE SOC. COOP. A.R.L.	4.226	3.027	5.139
ANCONAMBIENTE SPA	<b>2.161.244</b>	24.934	<b>190.042</b>
PROMETEO SPA	3.083.377	3.997.795	4.650.624
S.I.G. SPA	160.440	268.701	216.737
CONEROBUS SPA	2.947	<b>512.456</b>	<b>867.932</b>
FARMACIA COMUNALE CENTRO SRL	1.987	<b>47.981</b>	<b>75.164</b>
MECCANO SPA	<b>35.195</b>	9.832	7.383
Sic 1 SRL	9.912	7.169	<b>2.566.601</b>
SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA SPA	13.426	9.615	24.082

Le società partecipate che non presentano un bilancio in utile negli ultimi tre esercizi (2011-2010-2009) risultano quindi le seguenti:

ANCONAMBIENTE SPA
CONEROBUS SPA
FARMACIA COMUNALE CENTRO SRL
MECCANO SPA
SIC 1 SRL

Anche nel caso in cui le partecipazioni di cui alle predette società vengano valutate come strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, la norma ne impone la dismissione in relazione al fatto che i bilanci degli ultimi tre esercizi non presentano una situazione in utile.

## **Valutazione delle società strumentali**

L'unica società partecipata di natura esclusivamente strumentale è la SIC 1 di Chiaravalle che già non ha superato il vaglio della prima verifica di strategicità e solo per tale motivo andrebbe dismessa. In ogni caso dovrà essere sottoposta alla disciplina prevista dall'art. 4, c. 1 D.L. 95/2012 in quanto trattasi di società strumentale pura, come risulta dall'oggetto sociale della stessa.

Viene omessa l'analisi, sotto il profilo della strumentalità dei servizi svolti e del rispettivo valore di produzione/fatturato, della società interamente partecipata dal Comune di Castelfidardo Pluriservizi Fidardense srl.

La stessa società è stata infatti oggetto di recente esame da parte del Consiglio Comunale che, da un lato ha confermato le finalità di esclusivo svolgimento di servizi pubblici locali modificando in tal senso l'art. 5 dello Statuto societario (rif. atto C.C. n. 31 del 27.06.2013), dall'altro ha confermato, con integrazioni, l'affidamento dei servizi pubblici locali già affidati provvedendo alla re-internalizzazione dei servizi ritenuti "strumentali" (rif. atto C.C. n. 32 del 27.06.2013).

## Valore delle dismissioni e possibili entrate

La valutazione del valore delle partecipazioni da dismettere può essere determinata al cd "valore nominale" semplicemente individuando il valore nominale delle singole azioni/quote e moltiplicandolo per il numero di azioni/quote possedute dall'ente.

Un'analisi più rispondente ai parametri economico-patrimoniali delle società prevede una valutazione al cd "valore patrimoniale", dato dal patrimonio netto della società diviso il numero complessivo di azioni/quote, moltiplicato per il numero di azioni/quote possedute dall'ente.

Diversa e molto più complessa è la stima del "valore reale" delle singole partecipazioni che dipende da alcune variabili, quali ad esempio:

- impossibilità di apertura al mercato in quanto gli statuti riservano le partecipazioni esclusivamente a soci pubblici;
- valore di mercato diverso da quello dato dal valore complessivo della partecipazione;
- andamento della società negli esercizi precedenti e possibile trend futuro.

In relazione a quanto sopra, fermo restando che per la determinazione dei **valori di mercato** nella maggior parte dei casi sarebbe necessario avvalersi di una perizia giurata, nella tabella che segue vengono evidenziati i **valori nominali** e i **valori patrimoniali** delle partecipazioni che potrebbero essere dismesse, desunti dai rispettivi bilanci, nonché un'ipotesi di entrata stimata, di massima, in relazione alle variabili evidenziate.

SOCIETA'	VALORE NOMINALE [*]	VALORE PATRIMONIALE [**]	VALORE DI MERCATO STIMATO	NOTE
ANCONAMBIENTE spa	22.230	22.146	22.385	Lo statuto prevede la cedibilità delle quote solo a soci pubblici enti territoriali. E' possibile la riduzione del capitale sociale e il relativo rimborso.
PROMETEO spa	97.205	382.374	400.000	Valore superiore per trend società e interesse del mercato.
S.I.G. spa	35.918	37.166	40.000	
CONEROBUS spa	74.137	66.150	66.154	Lo statuto prevede che la quota di partecipazione degli enti pubblici territoriali non può essere inferiore al 60%.
FARMACIA COMUNALE CENTRO srl	40.800	19.268	Da rideterminare	E' stata effettuata una perizia giurata a gennaio 2012. Valore quota 400.000 da rideterminare in riduzione a seguito decreto liberalizzazioni farmacie.
MECCANO spa	1.331	3.155		
SIC 1 srl	100	0		
<b>Totali</b>	<b>271.721</b>	<b>530.259</b>		

[\*] valore nominale delle singole azioni/quote moltiplicato per il n° di azioni/quote possedute dall'ente

[\*\*]  $(\text{patrimonio netto} : \text{n° complessivo azioni/quote}) \times \text{n° azioni/quote possedute dall'ente}$  rif. bilanci soc. 2011

## ☐ Farmacia Comunale Centro srl – considerazione specifiche

Una considerazione a parte merita la Soc. Farmacia Comunale Centro srl, partecipata per il 51% dal Comune di Castelfidardo e per il 49% dalla ASUR Marche.

Come è noto la situazione economica della società ha determinato la chiusura in perdita degli ultimi tre esercizi.

In ragione di quanto sopra evidenziato l'Amministrazione si è posta di fronte a due scelte da assumere:

- a) procedere alla messa in liquidazione della società;
- b) procedere alla acquisizione della quota di partecipazione di proprietà della ASUR Marche, per poi valutare la possibilità di vendita o di affitto di azienda o, in subordine, operare una fusione per incorporazione con la Pluriservizi Fidardense srl – già titolare di altro servizio di farmacia – in maniera tale da conseguire economie gestionali e determinare comunque la chiusura della Farmacia Centro srl.

Per un autorevole supporto decisionale l'Amministrazione ha ritenuto di chiedere un parere alla Corte dei Conti – Sezione regionale per il controllo delle Marche – circa la legittimità e l'opportunità delle scelte da assumere.

La Corte dei Conti si è espressa con propria deliberazione n. 38/2013/PAR. (in allegato), in estrema sintesi e per quanto rileva in questa sede, come di seguito indicato:

- 1) la Sezione ritiene che l'esercizio della attività di gestione di una farmacia da parte del Comune non ricada nell'obbligo di dismissione delle partecipazioni societarie previsto dall'art. 14, c. 32 del D.L. 78/2010;
- 2) vige tuttavia il divieto espresso di ricapitalizzazione introdotto dall'art. 6, c. 19 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010, che ha vietato aumenti di capitale e trasferimenti straordinari nei riguardi di società non quotate che abbiano registrato, per tre volte consecutive, perdite di esercizio;
- 3) l'ipotesi di acquisto del 49% della partecipazione detenuta da altro ente e successiva incorporazione della Farmacia Centro srl nella Pluriservizi Fidardense srl viene ricondotta nell'alveo delle scelte discrezionali dell'ente.

Risulta quindi praticabile, in quanto rientrante nella sfera delle scelte discrezionali dell'ente, l'ipotesi di acquisizione della quota di partecipazione della ASUR Marche, ai fini della successiva incorporazione con altra società, fatte salve la necessaria perizia e le valutazioni in ordine al piano industriale.

In caso contrario, malgrado si sia evidenziata l'esclusione del servizio farmacia dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 32 D.L. 78/2010, resta confermato il divieto espresso di ripiano delle perdite ex art. 6, c. 19 D.L. 78/2010 laddove – come nel caso di specie – si siano rilevate perdite di esercizio per tre volte consecutive, salva l'ipotesi di messa in liquidazione in caso il capitale sociale venga ridotto oltre il minimo legale.

Ulteriore facoltà in capo all'Amministrazione è quella di valutare la cessione a privati dell'intera quota – verificata in tal senso anche la volontà dell'ASUR di non proseguire nella gestione societaria – e quindi procedere alla vendita mediante avviso pubblico.

*Sar*

☐ Riepilogo partecipazioni da dismettere e da mantenere

**PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DA DISMETTERE**

SOCIETA'	OGGETTO	MOTIVAZIONI PER LA DISMISSIONE
<b>ANCONAMBIENTE S.p.A.</b>	Gestione servizi tutela igiene urbana e ambientale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente</li> <li>- chiude il perdita gli esercizi 2009 e 2011</li> <li>- a breve dovrà essere svolta una gara per l'affidamento del servizio a cura dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (rif. CC 58/2012)</li> </ul>
<b>PROMETEO S.p.A.</b>	Approvvigionamento e vendita gas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente (servizio liberalizzato)</li> </ul>
<b>S.I.G. S.p.A.</b>	Approvvigionamento e vendita gas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente (servizio liberalizzato) - partecipazione acquisita dalla soc. Castelfidardo Servizi srl in liquidazione</li> </ul>
<b>CONEROBUS S.p.A.</b>	Gestione T.P.L. attraverso l'ATMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente. Il servizio è affidato mediante gara provinciale. La soc. che gestisce il T.P.L. sul territorio comunale è l'ATMA (partecipata dalla Conerobus)</li> <li>- Chiude in perdita gli esercizi 2010-2011</li> </ul>
<b>MECCANO S.p.A.</b>	Innovazione processi produttivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente</li> <li>- chiude in perdita l'esercizio 2009</li> </ul>
<b>S.I.C. 1 S.r.l.</b>	Realizzazione progetti tecnologicamente avanzati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- non è strettamente indispensabile per le finalità istituzionali dell'ente</li> <li>- chiude in perdita l'esercizio 2011</li> <li>- è una società strumentale</li> </ul>
<b>FARMACIA COMUNALE CENTRO S.r.l.</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- si rinvia alle considerazioni specifiche indicate sul documento istruttorio/relazione in allegato (p. 16) ed alle conseguenti decisioni che l'Amm.ne vorrà assumere con successivo e separato atto</li> </ul>

*Da*

### PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DA MANTENERE

SOCIETA'	OGGETTO	MOTIVAZIONI PER IL MANTENIMENTO
APM S.p.A.	Gestione servizio idrico integrato nel territorio comunale	- E' indispensabile mantenere uno stretto controllo delle reti idriche di cui l'ente e proprietario a garanzia del fondamentale servizio idrico di interesse generale per la collettività. Il servizio è affidato dalla Autorità Territoriale d'Ambito - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi
S.I. MARCHE SOC. COOP. A.R.L.	Gestione servizio idrico integrato - ruolo di coordinamento sovraordinato affidato dall'A.T.O. 3	- E' la società concessionaria del sub ambito territoriale che comprende anche il Comune di Castelfidardo. Ha un ruolo di coordinamento sovraordinato nella gestione del S.I.I. per cui è indispensabile che l'ente vi faccia parte per partecipare ai relativi processi decisionali afferenti al servizio, di interesse generale per la collettività - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi
SOCIETA' PER L'ACQUEDOTTO DEL NERA S.p.A.	Costruzione, manutenzione ed esercizio opere approvvigionamento idrico con captazione e prelievo acqua dalle sorgenti del Nera	La Società (precedentemente Consorzio) opera dal 1975 per consentire l'approvvigionamento idrico sul territorio mediante una condotta alternativa/complementare proveniente appunto dalle fonti del Nera. L'Amministrazione ritiene indispensabile per la comunità locale perseguire le predette finalità di approvvigionamento idrico complementare all'attuale. - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi
MULTISERVIZI S.p.A.	Gestione reti distribuzione gas metano nel territorio comunale	Attualmente il servizio di gestione reti gas è affidato nella formula dell' <i>in house</i> alla Multiservizi mediante specifico contratto di servizio. La partecipazione societaria risulta pertanto strettamente necessaria altrimenti verrebbe meno l'affidamento diretto. Considerato tuttavia che nel 2014 è previsto lo svolgimento di una gara d'ambito per l'affidamento del servizio (ambito territoriale minimo - Atem - di Ancona) e che lo stesso potrebbe essere affidato ad altro operatore, in quel momento dovrà esser valutata una eventuale dismissione della partecipazione. - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi
PLURISERVIZI FIDARDENSE S.r.l.	Servizio di Farmacia e servizi pubblici locali	Gestisce il servizio di farmacia e servizi pubblici locali di interesse generale per la comunità locale. Si ritiene strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali connesse ai medesimi servizi affidati. - Non chiude in perdita gli ultimi 3 esercizi



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL V. SEGRETARIO GENERALE  
F.to **SENATORI DOTT. CLAUDIO**

IL PRESIDENTE  
F.to **ADAMO HENRY**

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 18 LUG 2013 contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 del TUEL 18.8.2000, N. 267.

Castelfidardo li 18 LUG 2013

IL V. SEGRETARIO GENERALE  
F.to **SENATORI DOTT. CLAUDIO**

E' copia conforme all'originale.  
Castelfidardo, li 18 LUG 2013



IL V. SEGRETARIO GENERALE  
SENATORI DOTT. CLAUDIO

## ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, diverrà esecutiva il 28 LUG 2013 trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del TUEL approvato con D.L.gs n. 267/2000.  
Castelfidardo li 18 LUG 2013

IL V. SEGRETARIO GENERALE  
F.to **SENATORI DOTT. CLAUDIO**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e pubblicata in data.....  
Castelfidardo li \_\_\_\_\_

IL V. SEGRETARIO GENERALE  
SENATORI DOTT. CLAUDIO





# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Allegato 2)

Raccomandata a.r.

COMUNE DI CASTELFIDARDO	
Prot. 16451	25 NOV. 2014
Cat. I	Cl. II Fasc. 2

ANCONAMBIENTE S.p.A.

Via Del Commercio, 27

60127 ANCONA

Spett.le Società,

- Il Comune di Castelfidardo, con atto di Consiglio Comunale n. 47 del 16.07.2013, ha deliberato la totale dismissione della quota di partecipazione detenuta con riferimento a codesta Società, ritenendola "non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali", ai sensi dell'art. 3, c. 27 e ss. della Legge 244/2007;
- la Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013), in particolare il comma 569, ha fissato il termine per la dismissione a fine anno 2014, *"termine decorso il quale la partecipazione non alienata mediante procedura ad evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, 2° comma, Codice Civile"*;
- la procedura ad evidenza pubblica per il tentativo di alienazione si è regolarmente svolta a seguito di determinazione a contrattare R.U. 980 del 19.06.2014, ancorchè con esito infruttuoso in relazione alla partecipazione in esame;
- l'A.T.A. ha già avviato la procedura di gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana sul territorio comunale a decorrere dall'1/04/2015 pertanto da quella data cesserà l'affidamento **diretto** del servizio all'Anconambiente, venendo meno, conseguentemente, la necessità del mantenimento della partecipazione societaria ai fini del requisito del cd. "controllo analogo" sulle società con affidamento *in house*;

Tutto ciò premesso e considerato SI COMUNICA:

1. la volontà dell'ente di avvalersi, risultandone ottemperati i relativi presupposti, delle disposizioni in materia di dismissione di partecipazioni societarie con particolare riguardo all'art. 1, comma 569 della Legge 147/2013;
2. la cessazione ad ogni effetto, alla data del 31/12/2014, della partecipazione societaria detenuta dal Comune di Castelfidardo con riferimento a codesta Società, così come previsto dalla disposizione sopra richiamata;
3. l'invito/diffida a provvedere quanto prima, e comunque non oltre i termini previsti dalla richiamata disposizione di cui all'art. 1, c. 569 Legge 147/2013, alla liquidazione in denaro al Comune di Castelfidardo del valore della quota attualmente detenuta, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, 2° comma, Codice Civile.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare si inviano Distinti Saluti.

Castelfidardo, 20 NOV. 2014

Il Responsabile del procedimento  
Vice Segretario Generale  
Dott. Claudio Senatori



Il Sindaco  
Mirco Soprani



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Raccomandata a.r.

13116P1P356/1

Aut. 6170 3)  
consegna il 16.9.2014

COMUNE DI CASTELFIDARDO

0011903-11/09/2014  
- C. C100 - SARCH - P  
1.9.2

MECCANO S.p.A.

Via G. Cerasani

Loc. Campo dell'Olmo

60044 FABRIANO

Spet.le Società,

Il Comune di Castelfidardo, con atto di Consiglio Comunale n. 47 del 16.07.2013, ha deliberato la totale dismissione della quota di partecipazione detenuta con riferimento a codesta Società, ritenendola "non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali", ai sensi dell'art. 3, c. 27 e ss. della Legge 244/2007;

la Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013), in particolare il comma 569, ha fissato il termine per la dismissione a fine anno 2014, "termine decorso il quale la partecipazione non alienata mediante procedura ad evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, 2° comma, Codice Civile";

la procedura ad evidenza pubblica per il tentativo di alienazione si è regolarmente svolta a seguito di determinazione a contrattare R.U. 980 del 19.06.2014, ancorché con esito infruttuoso in relazione alla partecipazione in esame;

Tutto ciò premesso e considerato si COMUNICA:


1. la volontà dell'ente di avvalersi, risultandone ottemperati i relativi presupposti, delle disposizioni in materia di dismissione di partecipazioni societarie con particolare riguardo all'art. 1, comma 569 della Legge 147/2013;
2. la cessazione ad ogni effetto, alla data del 31/12/2014, della partecipazione societaria detenuta dal Comune di Castelfidardo con riferimento a codesta Società;
3. l'invito/diffida a provvedere quanto prima, e comunque non oltre i termini previsti dalla richiamata disposizione di cui all'art. 1, c. 569 Legge 147/2013, alla liquidazione in denaro al Comune di Castelfidardo del valore della quota attualmente detenuta, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, 2° comma, Codice Civile.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare si inviano Distinti Saluti

Castelfidardo, 10 SET. 2014

Responsabile del procedimento  
Vice Segretario Generale  
Dott. Claudio Senatori


*Claudio Senatori*



Il Sindaco  
Mirco Soprani

*Mirco Soprani*

AUGUSTO 4)



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Raccomandata a.r.

15114335829/6

consegato al 16.9.2014

Posto n. 11300 11 SET. 2014

SIG S.p.A.

Via A. Caselli, 44

65017 PENNE

Spett.le Società,

Il Comune di Castelfidardo, con atto di Consiglio Comunale n. 47 del 16.07.2013, ha deliberato la totale dismissione della quota di partecipazione detenuta con riferimento a codesta Società, ritenendola "non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali", ai sensi dell'art. 3, c. 27 e ss. della Legge 244/2007;

la Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013), in particolare il comma 569, ha fissato il termine per la dismissione a fine anno 2014, "termine decorso il quale la partecipazione non alienata mediante procedura ad evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, 2° comma, Codice Civile";

la procedura ad evidenza pubblica per il tentativo di alienazione si è regolarmente svolta a seguito di pubblicazione della bandiera di gara n. 980 del 19.06.2014, ancorché con esito infruttuoso in relazione alla partecipazione in esame;

Tutto ciò premesso e considerato SI COMUNICA:


1. la volontà dell'ente di avvalersi, risultandone ottemperati i relativi presupposti, delle disposizioni in materia di dismissione di partecipazioni societarie con particolare riguardo all'art. 1, comma 569 della Legge 147/2013;
2. la cessazione ad ogni effetto, alla data del 31/12/2014, della partecipazione societaria detenuta dal Comune di Castelfidardo con riferimento a codesta Società;
3. l'invito/diffida a provvedere quanto prima, e comunque non oltre i termini previsti dalla richiamata disposizione di cui all'art. 1, c. 569 Legge 147/2013, alla liquidazione in denaro al Comune di Castelfidardo del valore della quota attualmente detenuta, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, 2° comma, Codice Civile.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare si inviano Distinti Saluti

Castelfidardo, 10 SET. 2014


Il Responsabile del procedimento  
Vice Segretario Generale  
Dott. Claudio Senatori

*Claudio Senatori*



Il Sindaco  
Mirco Soprani

*Mirco Soprani*



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

ALLEGATO 5)

Raccomandata a.r.

COMUNE DI CASTELFIDARDO

0011902 - 11/09/2014

- C. C100 - SARCH - P

1.9.2

SIC 1 S.r.l.

Via Lumumba 42/F

60033 CHIARAVALLE

Spett.le Società,

Il Comune di Castelfidardo, con atto di Consiglio Comunale n. 47 del 16.07.2013, ha deliberato la totale dismissione della quota di partecipazione detenuta con riferimento a codesta Società, ritenendola "non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali", ai sensi dell'art. 3, c. 27 e ss. della Legge 244/2007;

la Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013), in particolare il comma 569, ha fissato il termine per la dismissione a fine anno 2014, *"termine decorso il quale la partecipazione non alienata mediante procedura ad evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, 2° comma, Codice Civile"*;

la procedura ad evidenza pubblica per il tentativo di alienazione si è regolarmente svolta a seguito di determinazione a contrattare R.U. 980 del 19.06.2014, ancorché con esito infruttuoso in relazione alla partecipazione in esame;

Tutto ciò premesso e considerato SI COMUNICA:

1. la volontà dell'ente di avvalersi, risultandone ottemperati i relativi presupposti, delle disposizioni in materia di dismissione di partecipazioni societarie con particolare riguardo all'art. 1, comma 569 della Legge 147/2013;
2. la cessazione ad ogni effetto, alla data del 31/12/2014, della partecipazione societaria detenuta dal Comune di Castelfidardo con riferimento a codesta Società;
3. l'invito/diffida a provvedere quanto prima, e comunque non oltre i termini previsti dalla richiamata disposizione di cui all'art. 1, c. 569 Legge 147/2013, alla liquidazione in denaro al Comune di Castelfidardo del valore della quota attualmente detenuta, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, 2° comma, Codice Civile.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare si inviano Distinti Saluti.

Castelfidardo, SET. 2014

Il Responsabile del procedimento  
Vice Segretario Generale  
Dott. Claudio Senatori

*Senatori*



Il Sindaco  
Mirco Soprani

*Mirco Soprani*

## Breve nota sui vantaggi e benefici economici derivanti dalla fusione per incorporazione della società Farmacia Comunale Centro S.r.l. nella società Pluriservizi Fidardense S.r.l.

### Aspetti generali

Lo scopo della fusione in generale è quello di accrescere le dimensioni aziendali, attuando una crescita esterna, ossia un maggior valore assunto dal sistema aziendale che va a crearsi, rispetto alla semplice somma dei valori delle singole aziende partecipanti. La fusione permette di migliorare la competitività sul mercato delle imprese coinvolte, grazie alle maggiori dimensioni raggiunte.

La fusione aziendale è un'operazione straordinaria con la quale si realizza una concentrazione aziendale tra due o più società che assumono lo stesso soggetto giuridico. In particolare in molti casi la fusione è seguente ad un'operazione di acquisto di un'altra società (ovvero acquisizione del 100% del capitale) e successivamente si procede alla sua incorporazione, al fine di realizzare una integrazione con l'impresa di cui si ha il controllo.

Le forme di fusione riconosciute dal codice civile all'articolo 2501 sono:

- ✓ **Fusione per unione** quando due società cessano di esistere giuridicamente e creano *ex novo* un complesso aziendale più ampio avente un nuovo soggetto giuridico ed economico;
- ✓ **Fusione per incorporazione** quando una delle società che partecipano alla fusione rimane giuridicamente ed economicamente in vita assorbendo un'altra società che invece giuridicamente si estingue ma economicamente concorre a costituire un complesso unitario più ampio.

Quest'ultimo tipo di fusione è quella più ricorrente nella realtà, per diversi motivi:

- 1) La procedura è più semplice rispetto alla fusione per unione;
- 2) Vi sono particolari vantaggi di natura fiscale, infatti l'imposta di registro si calcola solo sul PN (Patrimonio Netto) dell'incorporante, mentre nella fusione per unione l'imposta si calcola sul PN di tutte le società partecipanti;
- 3) Non dover procedere alla liquidazione della società estinta.

**Fusione per incorporazione:** con essa una società già esistente, in questo caso la società Pluriservizi, incorpora la società Farmacia Comunale Centro, che perde in tal modo la propria individualità. Mentre la società assorbita cessa di esistere, la società incorporante continua la propria attività.

Il procedimento di fusione si articola in tre fasi essenziali: il **progetto di fusione**, la **delibera di fusione** e l'**atto di fusione**.

Il primo passo è la predisposizione da parte degli amministratori delle diverse società partecipanti alla fusione di un **progetto di fusione** nel quale sono fissate le condizioni e le modalità dell'operazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il progetto di fusione deve indicare:

- il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
- l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante;

- il rapporto di cambio delle quote;

Il progetto di fusione deve essere iscritto nel Registro delle Imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.

Inoltre è prevista la redazione preventiva di altri tre documenti: la situazione patrimoniale, la relazione degli amministratori e la relazione degli esperti.

Questi documenti, uniti al progetto di fusione e ai bilanci degli ultimi tre esercizi delle imprese, devono essere depositati in copia nelle sedi di ciascuna delle società durante i 30 giorni che precedono l'assemblea.

La **delibera di fusione** viene decisa da ciascuna società mediante l'approvazione del relativo progetto. Le delibere di fusione delle relative società devono essere iscritte nel Registro delle Imprese.

Infine il procedimento di fusione si conclude con la stipulazione dell'**atto di fusione**. Quest'ultimo deve essere redatto per atto pubblico e deve essere iscritto nel Registro delle Imprese di Ancona. Dall'ultima iscrizione nel Registro delle Imprese decorrono gli effetti della fusione, cioè si produce l'unificazione soggettiva e patrimoniale delle diverse società.

Uno dei motivi che spinge le imprese a fondersi, o l'una ad acquisire l'altra, è sicuramente la possibilità che la fusione generi guadagni d'efficienza, in particolare potrebbe generare una riduzione dei costi ed i motivi più ovvi sono le economie di scala e di scopo.

Quindi attraverso la fusione, la possibilità di realizzarle tramite:

- Riorganizzazione della gestione;
- Benefici derivanti da una unica stazione di acquisto;
- Sinergie nella gestione del personale;
- Economie derivanti dalla gestione comune dei fornitori;
- Diminuzione dei costi di amministrazione;
- Migliore gestione della finanza aziendale.

L'impatto sui costi può riguardare sia i costi fissi che i costi variabili d'efficienza.

Inoltre l'operazione potrà essere vista anche nell'ottica del rispetto delle nuove disposizioni normative in tema di riduzione delle partecipazioni societarie.

## Valutazione degli aspetti economici

Per quanto riguarda i benefici economici, derivanti dalla eventuale operazione di fusione per incorporazione della Fcc nella Pluriservizi, che potrebbero essere realizzate su base annua per circa 12.000 euro, potrebbero essere i seguenti:

### COSTI AMMINISTRATIVI

- Riduzione del costo dell'Amministratore unico e relativi oneri riflessi per circa € 4.000/5000;
- Riduzione della consulenza su base annua per circa € 5.000/6000;
- Riduzione dei costi relativi all'assistenza personale e paghe per il mod. 770 di circa € 500;
- Riduzione della tassa vidimazione libri sociali di circa 310 euro;

- Riduzione del diritto camerale di circa 300 euro;
- Riduzione di un canone gestionale programmi e software per circa 950 euro;
- Riduzione delle consulenze tecniche di sicurezza di circa 680 euro;

### **COSTI DI ACQUISTO**

Ma il grande beneficio che potrebbe scaturire dall'operazione di fusione, sarà quello derivante dall'allineamento della voce sconti e abbuoni su acquisti relativo alle specialità medicinali della Fcc con la Pluriservizi che a regime, potrebbe essere prudenzialmente valutato in circa **10.000 euro**.

Inoltre da una gestione comune, sotto un unico strumento societario e mediante l'acquisto di prodotti medicinali attraverso un unico bando si potranno conseguire migliori condizioni economiche al momento per circa **25.000 euro**, in quanto la stazione appaltante diventerebbe unica.

### **GESTIONE DEL PERSONALE**

Da ultimo, ma non per questo meno importante, c'è l'aspetto che riguarda la gestione del personale. Attraverso un unico strumento societario potrà essere ottimizzata la gestione delle risorse umane sui due punti vendita, Crocette e Centro, anche mediante intercambio di personale, valutabile in circa **10.000 euro** annui.

Infine si rimane in attesa della sistemazione della posizione del dipendente messo a riposo per il quale sono tati utilizzando i benefici previsti dalla normativa.